

LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 7-06-1999
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Disposizioni in materia di gestione delle riserve di caccia.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-
VENEZIA GIULIA
N. 23
del 9 giugno 1999

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato,
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Gestione delle riserve di caccia di diritto)

1. L'articolo 3 della legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, e' sostituito dal seguente:

<<Art. 3

1. La gestione delle riserve di caccia di diritto del Friuli-Venezia Giulia rimarra' affidata all'Organo regionale della Federazione italiana della caccia fino e non oltre il 31 gennaio 2000.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 7 giugno 1999, n. 16, il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia provvedera' ad individuare o istituire gli organismi regionali competenti a gestire le riserve ed i consorzi di cui agli articoli 1 e 2.

3. Successivamente al termine di cui al comma 1, qualora non siano entrate in vigore nuove norme per la gestione delle riserve e dei consorzi di cui agli articoli 1 e 2, la Giunta regionale, al fine di assicurare continuita' e regolarita' all'esercizio venatorio, su proposta dell'Assessore regionale competente, individua modalita' di gestione provvisoria, vevolevoli sino all'entrata in vigore delle nuove norme regionali sulla materia.

4. La Regione Friuli-Venezia Giulia per gli adempimenti di cui al comma 3 potra' avvalersi del personale attualmente in servizio presso l'Organo gestore riserve che verra' retribuito in base ad apposita convenzione, che salvaguardi il trattamento economico attualmente in essere, da stipularsi entro l'1 febbraio 2000, di durata non superiore a due anni.>>.

2. Per la liquidazione dei beni attinenti la gestione delle riserve di caccia di diritto effettuata dall'Organo gestore riserve,

la Giunta regionale nomina un commissario iscritto agli albi provinciali dei commercialisti del Friuli-Venezia Giulia. Le risultanze attive o passive saranno destinate alla Regione.

3. Devono ritenersi esplicitamente abrogate tutte le norme della legislazione regionale incompatibili con il presente articolo.

4. I soci cacciatori delle riserve di caccia di diritto interessate dai parchi e riserve naturali regionali che sono stati trasferiti coattivamente nell'annata venatoria 1997-1998, ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 71 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, e che non hanno acquisito successivamente al trasferimento coatto la qualifica di soci in altra riserva di caccia di diritto, sono ricollocati, per l'annata venatoria 1999-2000, unitamente ai cacciatori residenti che secondo i criteri generali hanno acquisito comunque diritto d'ingresso per l'annata venatoria 1999-2000, nelle riserve di provenienza anche in deroga al numero massimo di soci previsto per ciascuna riserva di caccia di diritto del Friuli-Venezia Giulia determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 71 della legge regionale 42/1996.

5. A tal fine i cacciatori di cui al comma 4 devono presentare inderogabilmente, a pena di decadenza dal diritto, domanda di riammissione nella riserva da cui sono stati trasferiti, entro e non oltre il 30 luglio 1999.

6. L'Organo gestore riserve, sulla base delle domande di cui al comma 5, provvederà a riammettere i cacciatori di cui al comma 4 nelle riserve da cui erano stati coattivamente trasferiti.

7. Per le riammissioni non trova applicazione la norma di cui all'articolo 5, secondo comma, del DPGR 28 dicembre 1971, n. 04772/Pres., concernente la duplicazione della quota.

8. Sono esclusi dalla ricollocazione i cacciatori che nelle annate successive a quella in cui è avvenuto il trasferimento coatto hanno acquisito la qualifica di soci ed esercitato l'attività venatoria in una riserva diversa da quella da cui erano stati trasferiti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 7 giugno 1999
